

Ciò implica che vi sia alla base una specifica ordinanza che stabilisce le aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli. E qualora l'ente proprietario della strada dovesse prevedere il parcheggio a pagamento, occorrerà anche la relativa deliberazione della Giunta comunale. Resta ferma ovviamente la presenza del segnale verticale di parcheggio.

Secondo altra interpretazione, in presenza di stalli di sosta contigui, tracciati sulla carreggiata, le strisce longitudinali di delimitazione degli stalli di sosta non varrebbero a costituire striscia di margine della carreggiata.

A tale considerazione non osterebbe il disposto del sopracitato art. 139 comma 10 del regolamento. Tale norma infatti prescinderebbe dall'ubicazione dello stallo di sosta (dentro o fuori dalla carreggiata) e si renderebbe necessaria per coordinare la funzione dello stallo di sosta con la previsione normativa di cui all'art. 40, comma 3 del codice.

Fermo restando che il comma 2 dell'art. 40 del codice elenca tra i segnali orizzontali le strisce longitudinali e le strisce di delimitazione degli stalli di sosta, con ciò riconoscendo due distinti segnali orizzontali, il comma 10 dell'art. 139, comma 10 reg. chiarirebbe – evitando sovrapposizioni tra il concetto di striscia longitudinale (della corsia o della carreggiata) e la parte di striscia di delimitazione degli stalli di sosta longitudinale – che la striscia longitudinale dello stallo di sosta è valicabile solamente per le manovre connesse con la sosta.

Secondo questa tesi, sugli stalli di sosta sarebbe precluso il semplice scorrimento dei veicoli, restando ammesse le sole manovre connesse con la sosta; tuttavia da tale considerazione non potrebbe trarsi la conclusione che gli stalli di sosta siano ubicati all'esterno della carreggiata – configurando con ciò un parcheggio – alla luce dell'interpretazione sistematica delle norme sopra citate.

Nella distinzione tra striscia longitudinale (della corsia o della carreggiata) e striscia di delimitazione degli stalli di sosta, occorrerebbe infine tenere presente che la larghezza minima delle strisce di margine è prevista dall'art. 141, comma 4 del regolamento a seconda della tipologia di strada mentre la delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm (art. 149, comma 1 regolamento).

Peraltro, qualora lungo una carreggiata non delimitata siano stati tracciati stalli di sosta longitudinali non adiacenti, detti stalli non potrebbero formare un parcheggio – posto cioè fuori dalla carreggiata – altrimenti si dovrebbe ammettere che in un singolo tratto di strada la carreggiata sia al contempo delimitata in corrispondenza del singolo stallo di sosta e non delimitata per la parte di strada che precede o segue lo stallo tracciato con una conseguente simultanea diversa configurazione dello spazio dedicato alla sosta: nel primo caso considerato fuori dalla carreggiata e nel secondo dentro la carreggiata pur essendo aree che si collocano nella stessa direttrice spaziale. A ragionare diversamente si modificherebbe la conformazione della carreggiata che dovrebbe ritenersi ad un tempo delimitata in corrispondenza degli stalli di sosta – realizzando un parcheggio, cioè un'area fuori dalla carreggiata – e allo stesso tempo non delimitata nella restante parte di strada che precede o segue lo stallo – con ciò realizzando un'area di sosta all'interno della carreggiata.

In sintesi, secondo questa differente rappresentazione esisterebbe una differenza tra sosta all'esterno dalla carreggiata, l'unica che configurerebbe un parcheggio e sosta all'interno della carreggiata pur essendo tracciati gli stalli che configurerebbe semplice sosta su strada.

Tale conclusione oltre ad essere apparentemente supportata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza della Cassazione sopra citata sarebbe rispettosa della disposizione di cui all'art. 6, comma 4, lettera d) del codice che prevede la possibilità per l'ente proprietario della strada di vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma rispettivamente il parcheggio oppure la sosta, con ciò operando una distinzione tra sosta a pagamento e parcheggio a pagamento.

Un ulteriore problema nasce quando lo stallo di sosta è tracciato secondo quanto disposto dall'art. 149, comma 1 ovvero a "T" in quanto non esiste la striscia longitudinale che delimita la carreggiata e dunque non vi sarebbe un'area destinata alla sosta esterna alla carreggiata, anche se la "destinazione naturale" degli stalli è quella di essere utilizzati per la sosta e non la circolazione dei veicoli.

Una diversa visione porterebbe a smentire il dettato normativo svuotando di contenuto il concetto di sosta a pagamento.

Alla luce delle considerazioni suesposte appare evidente come nell'art. 3 del codice non sia presente una definizione di "area di sosta" al pari di quella di "parcheggio" e probabilmente proprio tale lacuna giuridica non permette un'interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento nonché una chiara ed incontestabile distinzione tra sosta e parcheggio.

Le problematiche connesse al rispetto del dettato normativo per quanto riguarda il concetto di "sosta a pagamento" diversa dal parcheggio sollevate con riguardo a quest'ultima interpretazione devono trovare ancora una risposta consolidata anche se la questione potrebbe essere risolta considerando che il codice